

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-um@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

- Medici con libero esercizio nel Cantone TI
- Direzioni sanitarie ospedali EOC
- Direzioni sanitarie cliniche private
- Direzioni sanitarie Case per Anziani
- Direttore FCTSA

Bellinzona
12 aprile 2012



Ns. riferimento
Info-med. 02/2012

Vs. riferimento

Nuovo Attestato di morte

Gentile Collega
Egregio Collega

Il primo gennaio 2011 sono entrate in vigore le nuove norme del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP¹) che con l'articolo 253 cpv 1 impongono, tra le altre cose, un approccio rigoroso e specialistico per l'attività di "ispezione legale" sul luogo del rinvenimento di cadaveri: *"Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l'identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l'ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere."*

In considerazione di quanto sopra emerge che al momento della constatazione del decesso vi è la necessità di definire chiaramente se questo sia avvenuto per cause naturali o meno e se l'identità del cadavere sia nota. Per le situazioni citate nell'art. 253 cpv 1 CPP, l'ispezione dei cadaveri deve essere portata a termine da un *"medico specializzato"*.

Alfine di rispondere adeguatamente a questa nuova disposizione il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero Pubblico, ha promosso nel corso del mese di giugno 2011 un corso di formazione per medici, creando così la figura del Medico Specializzato in Ispezioni Legali (MSIL). Il loro compito principale è focalizzato sulla constatazione di aspetti medico-forensi in caso di decesso, quando questo sia presumibilmente stato di origine non naturale. Considerata la struttura organizzativa attualmente presente nel Canton Ticino, priva di un servizio di medicina legale ma referente all'Istituto di Medicina legale di Varese, la soluzione prevista appare efficace e conforme alle nuove esigenze del CPP.

Ogni anno in Ticino muoiono circa 3000 persone, oltre 90% delle quali in istituti di cura o al proprio domicilio. L'Attestato di morte potrà continuare ad essere compilato da ogni medico in possesso del libero esercizio nel Cantone Ticino. La constatazione del decesso è l'ultima prestazione obbligatoria LAMal², viene fatturata secondo Tarmed (pos. 00.1390) e verrà

¹ Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007. RS 312.0

² Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. RS 832.10

esposta dal medico che costata il decesso. Nel caso in cui la morte non fosse verosimilmente ascrivibile a cause naturali, su sollecitazione del medico intervenuto per la constatazione verrà mobilitato il medico MSIL, la cui prestazione viene onorata al di fuori delle assicurazioni sociali (sarà a carico dell'autorità giudiziaria).

Data la modifica dell'assetto legale, in accordo con il Ministero Pubblico, l'Ufficio del medico cantonale ha deciso di procedere ad una rivisitazione completa del documento "Attestato di morte", che risale agli anni ottanta, coinvolgendo tutte le parti interessate (OMCT, aziende di onoranze funebri, Ufficio di stato civile, Polizia Scientifica).

Nuovo Attestato di morte

Il nuovo documento si presenta in formato A4 ed è un modulo composto da quattro pagine, sostanzialmente simili nel contenuto, che permettono di trasmettere ad ogni istanza coinvolta tutte le informazioni necessarie per adempiere ai rispettivi doveri, limitatamente a quanto necessario, senza violare la protezione dei dati. Il riporto delle indicazioni dalla prima pagina avviene in automatico, grazie all'uso di carta chimica. Il documento va redatto in modo leggibile (preferibilmente in stampatello) con penna a sfera blu o nera, avendo cura che quanto scritto sulla prima pagina venga riportato sulle quelle successive. Risulta di fondamentale importanza usare esclusivamente documenti ufficiali, che garantiscano quanto indicato. Non esistono difatti moduli scaricabili o versioni stampabili su carta normale.

La composizione del documento è la seguente:

Pagina 1: Originale per l'autorità giudiziaria (firma del medico originale)

Pagina 2: Originale per il servizio circondariale dello stato civile (firma del medico originale)

Pagina 3: Copie per l'autorità comunale (copia firma medico, firma originale del Municipio per onoranze funebri)

Pagina 4: Copia per l'azienda di onoranze funebri (copie firme medico e Municipio)

Dati anagrafici

Inserire nella parte superiore i dati anagrafici come di consueto.

Il medico ha personalmente costatato la morte della persona citata e certifica:			
Luogo di constatazione della morte:			
_____		_____	
data:	_____	ore:	_____
	_____	minuti:	_____

Il medico deve personalmente constatare – come d'abitudine - la morte della persona citata e certificare il luogo della constatazione del decesso indicando l'indirizzo completo (via, numero civico, comune, ev. numero appartamento e piano). Deve inoltre certificare l'epoca (giorno ed ora) della morte scegliendo le opzioni proposte:

Epoca della morte:			
<input type="checkbox"/>	Stabilita con certezza:	data:	_____
		ore:	_____
		minuti:	_____
<input type="checkbox"/>	Si può stabilire:	tra il:	_____
		ore:	_____
		e il:	_____
		ore:	_____
<input type="checkbox"/>	Non si può stabilire né potrà essere stabilita con ulteriori esami (altrimenti vedi punto 3).		

Causa del decesso

È di fondamentale importanza la distinzione delle varianti proposte, che determinano l'ulteriore procedere.

- | | |
|---|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> Decesso verosimilmente per cause naturali. CPP Art. 253 "Se non vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali (...)".
Indizi anche di ordine non esclusivamente medico: situazione, contesto, circostanze, testimonianze, ecc.

La sepoltura o cremazione è autorizzata trascorso un minimo di 24 ore dalla constatazione del decesso, riservate eventuali decisioni dell'Autorità penale competente. |
|---|---|

Segnando questa variante occorre tenere in considerazione indizi anche di ordine non esclusivamente medico quali la situazione, il contesto, le circostanze, le testimonianze eventualmente raccolte.

- | | |
|---|---|
| 2 | <input type="checkbox"/> Decesso per cause ignote, sospette o per cause non naturali (incidente, suicidio, trauma, suicidio assistito, comprese le conseguenze tardive di questi ed altri eventi non naturali) oppure chiaramente in seguito a reato.

Il decesso viene annunciato alla polizia e necessita della constatazione del medico specializzato in ispezioni legali o del medico legale. L'Autorità giudiziaria rilascerà il relativo "nullaosta" per l'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione. |
|---|---|

Ogni qualvolta non si possa attribuire la causa del decesso a quanto riportato al punto precedente occorre segnare questa variante. Qui rientrano tutti i casi di morte di origine traumatica con o senza intervento di terzi (il suicidio in ogni caso).

- | | |
|---|--|
| 3 | <input type="checkbox"/> Identità del cadavere non nota, oppure epoca della morte non determinabile in sito.

Il decesso viene annunciato alla polizia e necessita della constatazione del medico specializzato in ispezioni legali o del medico legale. L'Autorità giudiziaria rilascerà il relativo "nullaosta" per l'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione. |
|---|--|

Questa opzione va indicata, eventualmente in aggiunta ai punti precedenti, nel caso in cui non sia possibile accertare inequivocabilmente l'identità del cadavere attraverso la conoscenza diretta, la presenza e testimonianza attendibile di famigliari e/o della polizia.

Malattie infettive

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Non vi sono indizi di malattie trasmissibili che richiedano particolari precauzioni per le onoranze funebri. |
|---|

I rischi di trasmissioni di malattie contagiose nelle situazioni abituali nelle quali il personale delle onoranze funebri entra in contatto con il cadavere, usando le precauzioni standard, sono minimi.

La trasmissione di determinate malattie non è tuttavia esclusa a priori con il contatto indiretto o attraverso le installazioni mediche a contatto col corpo. La trasmissibilità delle patologie infettive deve essere valutata secondo la situazione specifica, con particolare prudenza in caso di ferite, lesioni maggiori o nei casi in cui sarà prevista un'autopsia.

Secondo l'art. 2 cpv 2 dell'Ordinanza di polizia mortuaria³ si deve considerare potenzialmente contagioso ogni "cadavere di una persona che, al momento del decesso, soffriva di una delle

³ Ordinanza del 17 giugno 1974 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall'estero e a destinazione di quest'ultimo. RS 818.61

malattie seguenti: colera, febbre tifoidea, peste, vaiolo, tifo esantematico, carbonchio, rabbia. Nondimeno, il medico (...) ove lo ritenga necessario, anche per altre malattie trasmissibili."

Il medico indicherà quindi, in caso di malattia infettiva nota al momento del decesso, anche i casi di: Febbri emorragiche, Brucellosi, Shigella, Influenze del nuovo tipo HxNy e Tubercolosi. Eventuali nuovi patogeni emergenti particolarmente contagiosi (ad es. SARS, ecc..) saranno trattati con particolare attenzione, privilegiando la prudenza e provvedendo alla loro segnalazione.

Oltre ad informare il personale delle onoranze funebri, ricordo la dichiarazione obbligatoria alle autorità per le malattie previste dall'Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo.

Stimolatori cardiaci

Sotto questa voce va valutata la presenza di un Pace-Maker o di defibrillatori impiantabili.

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Confermo l'assenza di uno stimolatore cardiaco o di aver provveduto alla sua rimozione, <i>oppure</i> |
| <input type="checkbox"/> È ancora presente un pacemaker. Con la firma il medico delega l'impresa di onoranze funebri alla sua rimozione. |
| <input type="checkbox"/> È presente un defibrillatore che richiede la rimozione/disattivazione da parte di uno specialista. |
| <input type="checkbox"/> Confermata rimozione/disattivazione del defibrillatore. |

Dato il rischio di esplosione nei forni crematori ed inquinamento in caso di tumulazione il "Pace-Maker" deve essere espantato. La rimozione di stimolatore cardiaco, o analogo, prevede un gesto cruento post-mortem che rischia di sconfinare nel turbamento della pace dei defunti. Secondo una sentenza del Tribunale Federale del 2003 (129 IV 172) il gesto andrebbe idealmente fatto da un medico, in ogni caso su indicazioni scritte da quest'ultimo.

Per motivi organizzativi la rimozione da parte di un medico risulta spesso difficile, rischia di essere tardiva ed economicamente onerosa. Visti gli estremi della sentenza e verificato con il Procuratore generale, appare lecita la pratica della rimozione del Pace-maker da parte delle onoranze funebri a condizione che:

- sia delegata in maniera esplicita dal medico tramite l'apposizione della crocetta nello spazio previsto
- le imprese di onoranze funebri siano informate e disponibili a procedere alla rimozione

All'interno degli istituti di cura: la rimozione verrà effettuata dai medici ospedalieri.

All'esterno degli istituti di cura: la rimozione verrà delegata dai medici ai professionisti formati della tanatologia ed effettuata secondo le indicazioni da loro ricevute.

Procedura identica per i defibrillatori, salvo che deve essere verificato lo spegnimento dell'apparecchio ed eventualmente provvedere in tal senso prima della sua rimozione. Per quanto remoto vi possono essere scariche incontrollate al momento della rimozione e manipolazione dello stesso.

Conflitti di interesse

Il medico deve sempre considerare se non sia opportuno ricusarsi nell'attestare la morte quando la persona deceduta è parente o intrattiene con il medico un rapporto per cui le garanzie di imparzialità non possono essere sufficientemente garantite.

Secondo l'art. 89 cpv 3 dell'Ordinanza⁴ sullo stato civile del 28 aprile 2004 è obbligatorio per il medico astenersi nei casi in cui è coinvolto personalmente, ossia se concerne: il coniuge, il partner registrato o una persona con cui convivono di fatto, parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado, una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato. Oppure se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.

Procedura

In merito alle competenze, modalità di chiamata del medico e fatturazione in caso di constatazione di decesso resta integralmente in vigore la InfoMedici 2005/02.

Nei casi in cui il decesso non avvenga nelle condizioni di cui sopra o non sia presente il medico curante, la Polizia e Ticino Soccorso attivano il medico di picchetto.

Il medico che compila l'Attestato di morte, a maggior ragione nel 10% dei casi inattesi, deve visionare il corpo del cadavere (girandolo) e cogliere l'anamnesi dei famigliari (o altri) presenti al momento del decesso. In caso di un paziente non personalmente conosciuto è opportuno contattare il medico curante per raccogliere elementi utili alla verifica delle possibili cause di decesso e per garantire una redazione esaustiva ed attendibile dell'attestato.

Nel caso di morte naturale, l'attestato di morte deve essere redatto e consegnato direttamente sul luogo all'azienda di onoranze funebri, eventualmente per il tramite dei famigliari.

Nel caso la morte non sia ascrivibile verosimilmente a cause naturali è necessario contattare l'autorità giudiziaria (polizia cantonale) che richiederà l'attivazione del medico specializzato in ispezioni legali (MSIL).

In questi casi il medico intervenuto deve attendere sul luogo per assicurare il passaggio di consegne alla polizia cantonale/MSIL, ai quali consegnerà anche l'attestato debitamente compilato per la parte che lo concerne, ovvero per i casi di "*decesso non sia avvenuto per cause naturali*".

I certificati di decesso potranno essere richiesti, come finora, all'Ufficio di sanità (Via Orico 5, Bellinzona, 091 814 30 45).

Con cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani

Copia a: Dipartimento Istituzioni, Residenza; Procuratore Generale, Lugano; Polizia scientifica, Giubiasco; Comandante Polizia cantonale, Residenza; Direzioni amministrative ospedali EOC; Direzioni amministrative cliniche private; Direzioni amministrative Case per Anziani; Associazione della Svizzera Italiana Impresari di Onoranze Funebri, Lugano; Enti Locali, Residenza; Ufficio dello stato civile, Residenza

⁴ Ordinanza sullo stato civile. RS 211.112.2